

Professioni. Sentenza di Cassazione

Niente compenso per attività fuori abilitazione

Alessandro Galimberti
MILANO

Il professionista non ha diritto a ottenere il compenso per prestazioni per le quali non è abilitato, anche se queste siano state inserite, non contestate, nella fattura.

La Seconda sezione civile della Cassazione (sentenza 18038/11, depositata il 2 settembre), con un'interpretazione estensiva dell'articolo 2331 del codice civile (mancanza di iscrizione all'albo) ha respinto il ricorso di un geometra friulano che sosteneva il proprio diritto al pagamento integrale di una parcella, che pure comprendeva prestazioni caratteristiche degli ingegneri. I giudici di legittimità, nella sostanza, hanno avallato la decisione dell'appello che rimarcava come, tra le attività svolte dal geometra per la realizzazione di un centro commerciale, comparisse anche il calcolo di tenuta del cemento armato. Secondo la corte, «il geometra non avrebbe potuto compiere tutte le attività indicate nell'avviso di parcella, in quanto alcune prestazioni (progettazione, non solo esecutiva) non appartengono alla competenza professionale del geometra e che la lettura della lettera di incarico aveva previsto tale situazione, affidando al geometra una sorta di mandato, affinché si occupasse del "coordinamento dei professionisti specializzati"». Pertanto, continuano i giudici «non è attendibile la parcellizzazione dove elenca somme per prestazioni eseguite direttamente, anziché eventualmente rimborsi di spese sostenute in esecuzione dell'ampio mandato ricevuto».

Tuttavia la Cassazione, così come i giudici di merito, non ha esteso la nullità del titolo per il pagamento di alcune prestazioni "non abilitate" all'intero incarico professionale, così come aveva chiesto invece la società che

lo aveva conferito.

Sotto questo profilo, argomenta la corte, «la questione della nullità o meno dell'incarico non va infatti risolta avendo riguardo alle attività che risultano indicate nella parcella di cui il professionista ha chiesto il compenso» ma piuttosto «tenendo conto dell'atto di incarico». E correttamente l'Appello, analizzando il rapporto contrattuale tra il costruttore e il professionista (a cui alla fine è stato decurtato notevolmente il compenso) ha escluso il pagamento del geometra «per le attività che esulavano dalla sua competenza, con espressa menzione all'attività di progettazione, avendo essa ad oggetto costruzioni in cemento armato».

Questa conclusione, scrive l'estensore, appare con-

IL CASO

Respinto il ricorso di un geometra per rivendicare la parcella su prestazioni caratteristiche degli ingegneri

forme con l'orientamento costante della Corte, secondo cui l'articolo 16 del Regio decreto 274/1929 ammette la competenza dei geometri sulle costruzioni in cemento armato «solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pur modeste, ogni competenza è riservata agli ingegneri e architetti iscritti all'albo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

La sentenza della Cassazione
www.ilssole24ore.com/norme